

Relazione alla proposta di legge regionale a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Minardi, Giacinti, Volpini, Urbinati, Busilacchi, Micucci, Giancarli concernente: “Disciplina degli interventi regionali in materia di educazione, prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia”.

Signori consiglieri,

questa proposta di legge che riconosce le giovani generazioni come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità regionale, in coerenza con la legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo), ha come obiettivo quello di tutelare e valorizzare la crescita educativa dei minori, diffondere la cultura del rispetto tra pari, di genere, della dignità personale dell'individuo, di valorizzazione della diversità, di condanna di tutte le discriminazioni e della legalità, soprattutto in ambiente scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile, promuovendo e sostenendo azioni di educazione ai nuovi media attraverso la rilevazione, la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo in tutte le sue diverse manifestazioni, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia (articolo 1).

I fenomeni di cui sopra sono praticati e subiti dalle giovanissime generazioni. Si tratta di atti di aggressione, discriminazione e violenza, rappresentati dal bullismo e in particolare da quello omofobico (fenomeno più conosciuto), dal cyberbullismo (fenomeno molto recente) dove la capillare diffusione delle nuove tecnologie, nonché l'uso e l'abuso delle stesse, ha aggravato la situazione permettendo all'aggressore di agire nell'anonimato e diffondere le offese attraverso un pubblico illimitato.

La diffusione domestica di Internet, oltre a quella capillare dei sistemi informatici, associata a quel cambiamento generazionale che vede le giovanissime generazioni più avvezze all'uso delle nuove tecnologie, più informate e precoci rispetto alla sfera della sessualità, l'importanza del ruolo delle condotte genitoriali nella tutela della privacy e dell'intimità, rappresentano un terreno fertile che mette a rischio la sicurezza dei minori di fronte al fenomeno del sexting e ancor più della cyberpedofilia.

Prima di entrare nel merito di ogni articolo di questa proposta di legge, appare necessario spiegare il significato dei termini bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia, oltre che inquadrare la problematica sotto l'aspetto dei riferimenti normativi nazionali e internazionali:

- per bullismo si intende l'aggressione e la molestia ripetuta nel tempo dove un soggetto, o un gruppo, prevarica la vittima attraverso comportamenti fisici o attacchi verbali e vessatori atti a provocare ansia, timore, isolamento e condizionare la sua vita privata e sociale. Diversi sono i soggetti coinvolti: il “bullo” che assume una posizione dominante, la “vittima” quale soggetto debole che non è in grado di difendersi da solo, i “sostenitori” che incitano il bullo e gli “astanti” che rimangono in una posizione di neutralità;
- per bullismo omofobico si intende una particolare forma bullismo che consiste in azioni di discriminazione caratterizzate da intenzionalità, sistematicità e relazionalità, finalizzate a emarginare, deridere o denigrare un ragazzo o una ragazza in quanto omosessuale, presunto o presunta tale o che non aderisce agli stereotipi sessuali normativi;

- per cyberbullismo si intende “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo” (articolo 1, comma 2, legge 71/2017);
- per sexting si intende lo scambio e/o la condivisione di testi, video o immagini sessualmente esplicite via cellulare o internet;
- per cyberpedofilia si intende non solo il comportamento di adulti pedofili che, per soddisfare la propria sessualità deviante, utilizzano la rete per incontrare altri pedofili, per rintracciare o scambiare materiale fotografico/video a contenuto pedopornografico, ma anche di adulti che la utilizzano per ottenere contatti o incontri con bambini/bambine e adolescenti (grooming).

Questa proposta di legge si basa in particolare sull'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000, sulla direttiva ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 (Linee d'indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo), sul d.p.r. 249/1998 e il d.p.r. 235/2007, sullo Statuto delle studentesse e degli studenti e relative modifiche, sulla legge 71/2017 e sulle finalità della legge regionale 7 agosto 2017, n. 27 (Norme per la prevenzione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile).

La scelta di tali riferimenti normativi evidenzia l'importanza che la Regione Marche attribuisce all'approccio educativo nell'affrontare le problematiche dei fenomeni oggetto di questa proposta di legge, alla centralità della scuola come luogo principe di promozione delle relazioni interpersonali e della crescita individuale, nonché all'esperienza scolastica come opportunità educativa, culturale e sociale. Ed è proprio in coerenza con la già citata legge 71/2017 che la Regione Marche, recependo l'approccio educativo quale modalità per affrontare il fenomeno del cyberbullismo ed estendendolo ai fenomeni del bullismo, del sexting e della cyberpedofilia, si pone come soggetto attivo e propositivo sostenendo e ampliando, attraverso questa proposta di legge, il raggio di azione della normativa nazionale stessa.

A tal fine si evidenzia che, se la scuola è un attore fondamentale della vita delle giovani generazioni, determinanti sono anche gli altri contesti di vita dei bambini e delle bambine, degli adolescenti e preadolescenti a partire dalla famiglia che deve essere aiutata a prendere maggiore consapevolezza dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia, a riconoscerli nei segnali, nei comportamenti e nei silenzi che affliggono le vittime, a distinguerli da altre forme di disagio, oltre ad assumere le giuste condotte genitoriali alla luce delle insidie della Rete.

Centrali in questa proposta di legge sono il concetto dell' “alleanza multidisciplinare” e della “rete educativa, culturale e sociale” di contrasto ai comportamenti prevaricatori e violenti, fisici e psicologici che, attraverso il sostegno e la collaborazione attiva della comunità scolastica, la partecipazione e il coinvolgimento della famiglia e delle istituzioni, rappresentano lo strumento fondamentale per avvicinare e capire i mondi in cui vivono le ragazze e i ragazzi di oggi, i contesti e le condizioni culturali e sociali in cui costruiscono le proprie identità, nella consapevolezza che vivere nell'era digitale significa confrontarsi, oltre che con i vantaggi della modernità, anche con tante, nuove e sconosciute insidie.

Quanto riportato sopra, relativamente ai fenomeni oggetto di questa proposta di legge, rappresenta, da un lato, l'informazione necessaria per comprendere un certo spaccato relazionale reale e virtuale della vita degli adolescenti e preadolescenti, dall'altro la necessità urgentissima di conoscenza, prevenzione e contrasto delle nuove problematiche da parte della scuola, delle famiglie, dei contesti educativi e ricreativi, nonché del mondo professionale che esprime specifiche competenze (pedagogiche, pedagogiche della comunicazione, psicologiche, giuridiche, mediali e delle comunicazioni sociali telematiche).

Questa proposta di legge, per raggiungere le finalità descritte all'articolo 1, prevede la predisposizione del Piano per le politiche integrate per l'educazione, la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia di cui all'articolo 2. Il Piano per le politiche integrate in particolare contiene, come indicato al comma 2:

- a) lo studio del contesto;
- b) l'individuazione specifica degli interventi, delle iniziative e dei progetti con l'indicazione dei soggetti destinatari degli stessi, dei requisiti dei soggetti attuatori delle azioni previste dal Piano e i soggetti beneficiari del finanziamento e cofinanziamento;
- c) gli strumenti e le modalità atte a garantire il coordinamento degli interventi previsti dal Piano per le politiche integrate con i programmi degli organismi di garanzia, nonché i Piani, i programmi regionali generali e settoriali in materia di istruzione, politiche giovanili, sport, sicurezza e legalità, sociale e sanità nella logica della collaborazione multidisciplinare;
- d) la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti e cofinanziamenti;
- e) gli indirizzi per l'attuazione delle azioni realizzate dal Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche (CORECOM) di cui all'articolo 5 e del Mese di educazione ai nuovi media per la prevenzione ed il contrasto del bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia istituito con l'articolo 6;
- f) la definizione puntuale degli indicatori di risultato volti a verificare il raggiungimento degli obiettivi sottesi agli interventi, alle iniziative ed ai progetti individuati all'articolo 3 (Interventi) e all'articolo 4 (Politiche a sostegno delle vittime di atti di bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia).

La Giunta regionale, sentito il CORECOM per quanto attiene agli indirizzi definiti dal Piano alla lettera e) del comma 2, presenta all'Assemblea legislativa regionale il Piano per le politiche integrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio pluriennale di riferimento. Il Piano per le politiche integrate è predisposto dalla struttura della Giunta competente in materia di istruzione in coerenza delle risultanze delle analisi, dei monitoraggi e delle proposte del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 7 e con le indicazioni del Piano di azione integrato di cui all'articolo 3 della legge 71/2017.

La Regione Marche con l'articolo 3 (Interventi) di questa proposta di legge, prendendo atto delle nuove problematiche legate alla crescita dei minori nell'era digitale e dei nuovi media, decide di investire nella vita e nel futuro delle giovani generazioni ponendo in essere interventi, iniziative e progetti di educazione, informazione, conoscenza e prevenzione dei fenomeni di bullismo con particolare riferimento a quello omofobico, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia. Le parole d'ordine sono "alleanza" e "partecipazione attiva" della comunità scolastica, delle diverse realtà educative, delle istituzioni del territorio, delle famiglie, del Terzo Settore e delle competenze del mondo

professionale e accademico, in una prospettiva di corresponsabilità, coprogettazione e condivisione culturale dei valori e finalità a cui riferirsi: cultura e rispetto tra pari, della diversità, del genere e della legalità, nonché educazione e gestione dei sentimenti, dell'affettività e dei conflitti, con particolare attenzione al linguaggio e ai luoghi comuni.

Particolare attenzione viene rivolta anche alla realizzazione di campagne educativo/formative a favore della sensibilizzazione e prevenzione delle conseguenze dei fenomeni del sexting e della cyberpedofilia rispetto alla pratica della condivisione virtuale di foto e video, nonché a favore della conoscenza delle modalità di aggancio del minore da parte del cyberpedofilo, rivolte particolarmente alle condotte genitoriali.

Questa proposta di legge, con l'articolo 3, attraverso la promozione dell'educazione ai nuovi media, sostiene la cultura dell'uso consapevole delle nuove tecnologie, delle reti internet e la conoscenza delle dinamiche che si sviluppano nella Rete, oltre la necessità dell'acquisizione a tutti i livelli di idonee competenze psicologiche, giuridiche e di pratiche educative per attuare una efficace azione conoscitiva e preventiva del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia.

Infine, persegue la realizzazione di campagne di informazione rivolte particolarmente ai minori per la conoscenza, individuazione, prevenzione e punizione dei nuovi reati informatici in collaborazione con le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità.

Questa proposta di legge riserva una particolare attenzione alla cultura della denuncia e al sostegno delle vittime con l'articolo 4 (Politiche a sostegno delle vittime di atti di bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia), prevedendo la stipula di accordi o protocolli d'intesa con le Università marchigiane, l'Ufficio scolastico regionale, gli Ordini professionali e il Terzo Settore che opera nel campo dell'educazione e del contrasto ai fenomeni oggetto di questa legge, per la realizzazione di iniziative e progetti a sostegno dei minori vittime, degli autori e degli spettatori di atti di bullismo, cyberbullismo e del sexting, nonché dei minori vittime della cyberpedofilia, aspirando in particolare ad incentivare la presentazione della denuncia da parte delle vittime e a supportare le stesse nell'assistenza legale.

Nella logica dell'approccio multidisciplinare e della collaborazione interistituzionale l'articolo 5 definisce l'attività del CORECOM, tenuto conto degli indirizzi di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 previsti dal Piano per le politiche integrate, con lo scopo di perseguire, tra gli altri, l'obiettivo del contrasto del fenomeno emergente dei "messaggi di odio" (hate speech) e al fine di combattere la discriminazione mediatica e l'incitamento alla violenza fisica, verbale e psicologica.

L'articolo 6, in coerenza con l'approccio e la collaborazione di cui sopra, istituisce il Mese di educazione ai nuovi media per la prevenzione ed il contrasto del bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia, al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di rilevazione, prevenzione e contrasto dei fenomeni oggetto di questa proposta di legge, su tutto il territorio regionale.

Il Mese di educazione ai nuovi media è individuato nel mese di febbraio in quanto inclusivo della data del 7 febbraio "Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo" che deriva dalla "Giornata mondiale per la sicurezza in Rete", istituita e promossa dalla Commissione europea. Il mese di educazione ai nuovi media è realizzato attraverso iniziative promosse dalla Giunta e dall'Assemblea legislativa regionale in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, i docenti referenti degli istituti

scolastici di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 4, commi 2 e 3 della citata legge 71/2017, la Consulta regionale degli studenti e il CORECOM.

Il raccordo e la concertazione tra i soggetti pubblici e privati operanti nelle materie disciplinate da questa proposta di legge, fondamentali per l'avvio e il raggiungimento degli obiettivi prefissati, sono attivati attraverso il Comitato di coordinamento sul bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia istituito con l'articolo 7. Il Comitato di coordinamento, che esercita anche le funzioni di Osservatorio, è presieduto dall'Assessore competente in materia di istruzione ed è composto dai seguenti soggetti:

- dal Presidente della Commissione assembleare permanente competente in materia di istruzione;
- da due consiglieri regionali;
- dall'Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini;
- dal Presidente del CORECOM;
- dalla Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna;
- dal dirigente dell'Ufficio scolastico regionale;
- dal Presidente della Consulta regionale dei giovani;
- dal Presidente della Consulta regionale per la famiglia;
- dai rappresentanti dei Comuni;
- dai rappresentanti degli Ambiti territoriali sociali (ATS);
- dai rappresentanti del Terzo Settore;
- dai dirigenti delle strutture della Giunta regionale competenti in materia di istruzione, politiche giovanili, sport, sicurezza e legalità, sociale e sanità.

Inoltre, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di coordinamento i seguenti soggetti:

- esperti designati dalle Università marchigiane e dagli Ordini professionali nelle competenze pedagogiche, pedagogiche della comunicazione, psicologiche, giuridiche, medialità e delle comunicazioni sociali telematiche;
- rappresentanti delle amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità;
- operatori della rete internet.

Con la clausola valutativa, di cui all'articolo 8, l'Assemblea legislativa regionale, in coerenza con le indicazioni della legislazione nazionale, valuta l'attuazione di questa proposta di legge e i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia. A tal fine la Giunta regionale presenta, con cadenza annuale, all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa proposta di legge.

Con le disposizioni transitorie, di cui all'articolo 9, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa il Piano per le politiche integrate per l'educazione, la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia previsto all'articolo 2, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa proposta di legge. In sede di prima attuazione lo studio di contesto previsto alla lettera a), comma 2, articolo 2, descrive gli interventi eventualmente attivati

dalle competenti strutture della Giunta regionale, dal CORECOM e dalle altre Autorità di garanzia nelle materie disciplinate da questa proposta di legge, evidenziandone i punti di forza e le criticità. Il primo Piano per le politiche integrate per l'educazione, prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia ha validità per il biennio 2018/2019.

Questa proposta di legge con l'articolo 10 prevede la copertura finanziaria quantificata in euro 100.000,00 per l'anno 2018, mediante riduzione, per pari importo, degli stanziamenti della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" (Fondo di riserva per le spese impreviste) del bilancio di previsione 2017/2019 e contestuale incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 12, Programma 01. Lo stesso articolo definisce, per gli anni successivi, che la spesa è autorizzata con la legge di bilancio.

Con questa proposta di legge la Regione Marche pone al centro delle proprie politiche il benessere, la tutela e il sano sviluppo delle giovani generazioni, individuando nell'approccio educativo lo strumento più efficace per la diffusione della cultura del rispetto, della legalità, della valorizzazione della diversità, dell'uso consapevole e dell'educazione ai nuovi media.

Con questa proposta di legge la Regione, in coerenza con la legislazione nazionale, persegue l'obiettivo prioritario di invertire il dramma di tante vittime e del loro silenzio, mettendo in atto modalità e progettualità atte a bandire il culto di ogni forma di violenza dai luoghi della socializzazione a partire dalla comunità scolastica, favorendo e garantendo ai giovani il diritto di potersi avvalere delle potenzialità positive delle nuove tecnologie senza dover subire gli aspetti negativi, pericolosi e a volte anche mortali.

